



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

LINEE GUIDA per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri

PREMESSA

Ad un anno dalla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati a svolgere pratiche di adozione all'estero da parte dei cittadini italiani, la Commissione per le Adozioni Internazionali - avendo osservato e valutato le diverse prassi operative dei protagonisti, inseriti a vario titolo, nel percorso adozionale (regioni, servizi socio-sanitari, tribunali per i minorenni, enti autorizzati, autorità straniera) e avendo acquisito maggiori conoscenze - ritiene opportuno tracciare il percorso da attuare affinché l'intervento dell'ente autorizzato possa essere il più possibile adeguato, integrato, trasparente e tutelante del "superiore interesse dei minori stranieri", non solo di quelli adottati, ma anche di quelli che rimarranno, per vari motivi, nella situazione di disagio e svantaggio sociale e, quindi, bisognosi di aiuto e sostegno nel paese di origine.

A tal fine è sembrato corretto, per esigenza di chiarezza e comprensione massima, schematizzare l'attività degli enti nei passaggi più importanti delle procedure di adozione di un bambino straniero. Questi passaggi sono riportati in schede-tipo riassuntive dell'attività; ogni scheda appena compilata, sarà inserita nel fascicolo dell'ente e potrà eventualmente, oscurati i dati sensibili, essere utilizzata anche per informazione, nonché pubblicata su testi esemplificativi riguardanti la materia dell'adozione internazionale o essere parimenti, a tal fine, inserita in Internet. Le varie schede facenti capo ad un ente costituiranno così, nel loro insieme e per i loro contenuti, una forte dichiarazione d'impegno nella strategia d'intervento (informazione - preparazione - accompagnamento - sostegno pre-adoztivo e post-adoztivo - altri servizi a disposizione delle coppie) proposta e seguita da quel determinato ente ed alla quale ogni coppia presa in carico, consapevolmente e responsabilmente, aderisce e della quale, successivamente, può pretendere la puntuale e corretta esecuzione.

La Commissione ritiene che l'attuale regionalizzazione degli enti, a suo tempo individuata come prudente scelta iniziale, potrà essere superata quando si sarà verificato che il rapporto enti-servizi è stato instaurato e mantenuto a prescindere dall'esistenza di una struttura logistica nella regione. Ciò sarà possibile nella misura in cui i percorsi di formazione, che hanno accomunato servizi ed enti in questo anno di lavoro, avranno dato i loro frutti e sul territorio nazionale si sarà ottenuto una certa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

omogeneizzazione degli interventi in tale settore. Nel frattempo si ritiene opportuno che ogni ente indichi un proprio referente in ogni regione per la quale è autorizzato e nella quale non ha una sede.

La Commissione ritiene, comunque, che l'ente non possa estendere l'operatività a livello nazionale se non ha almeno due strutture ben organizzate e funzionanti nel quotidiano e distribuite su aree geografiche congruamente distanti.

Per i motivi su esposti, gli enti sono fortemente chiamati, nell'espletare la propria attività, a seguire puntualmente le indicazioni espresse nel presente documento e compilare le schede-tipo allegate, che ne costituiscono parte integrante.

La Commissione ritiene, inoltre, maturo un confronto per verificare con gli enti già autorizzati come superare le difficoltà derivanti dall'esistenza di un numero elevato di autorizzazioni per un determinato paese, in quanto la frammentazione degli interventi operativi penalizza gli enti stessi, alcuni dei quali potrebbero vedersi preclusa la possibilità di accreditamento all'estero; le Autorità straniere, infatti, insistono per un numero limitato di enti; probabilmente la realizzazione di coordinamenti spontanei per aree geografiche di attività può essere una strada da percorrere; a tal fine, nel breve periodo, saranno promossi incontri di approfondimento aperti ad ogni contributo, anche provenienti da istituzioni locali.

Per quanto riguarda i costi dell'adozione nel paese straniero, la Commissione ribadisce la necessità di fissare entro un congruo periodo di tempo (e comunque non oltre il 30.07.2002) un tetto, a tal fine si riserva di dare indicazioni concrete solo dopo che gli enti avranno proceduto alla puntuale e dettagliata compilazione della scheda costi (vedi Mod. E/3). Precisa, comunque, che i costi dovranno ridursi ed attestarsi su uno standard che possa configurarsi come una cifra che una famiglia di medio reddito può affrontare. Parametro già richiesto per il rilascio del decreto di idoneità, altrimenti si avrebbe che alcune coppie sarebbero poi di fatto escluse perché pur ritenute economicamente in grado di mantere, educare ed istruire un bambino, di fatto non lo sono per un bambino straniero.,

La Commissione ritiene di dover richiamare gli enti alla puntuale applicazione dell'art. 31 lett. m. della l. 476/98, per una efficace collaborazione con i servizi dell'ente locale, sia nell'attività di informazione-formazione delle coppie, sia nella fase post-adoztiva.

La Commissione ritiene inoltre di dover promuovere fra gli enti e con gli enti la piena attuazione del principio di sussidiarietà, che nella maggior parte dei provvedimenti stranieri sottoposti al suo esame, è spesso richiamato soltanto formalmente, ed è altrettanto poco concretamente rilevabile nei progetti di cooperazione e sostegno indicati dalla maggior parte degli enti.

La Commissione, condividendo l'esigenza di semplificare ed omogeneizzare alcune procedure, secondo le indicazioni fornite dagli enti, si impegna a svolgere un'efficace azione di proposta nei confronti delle competenti autorità ed in particolare:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

- a. Ad adoprarsi affinché l'ente possa avvalersi dell'aiuto di una Rappresentanza diplomatica di un altro Stato, in quei paesi ove non è presente l'Ambasciata o il Consolato italiano, affinché le coppie ed i referenti degli enti non siano costretti a spostarsi in un paese straniero diverso da quello in cui l'adozione sarà effettuata (esempio Nepal → India);
- b. a verificare la possibilità che gli enti trattino i dati sensibili. Occorrono a riguardo precise indicazioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali (Legge 675/96), a tal fine la Commissione richiederà un incontro in tempi brevi;
- c. a promuovere, per quanto possibile, la semplificazione delle procedure, nonché l'abbattimento dei costi per le legalizzazioni; a tal fine la Commissione organizzerà a stretto giro un incontro con le Amministrazioni dell'Interno, della Giustizia e degli Affari Esteri; occorrerà comunque una revisione delle apposite norme di cui ai D.P.R. del 28.12.00 n. 444 e n. 445.;
- d. a sensibilizzare le Rappresentanze italiane all'estero ad una più fattiva collaborazione con gli enti operanti sul territorio di competenza (art. 32, comma 4, legge 476/98), assicurando una precisa e puntuale informazione sull'attuale quadro normativo, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalle leggi 476/98 e 149/01 rispetto ai limiti di età ed ai termini di efficacia del decreto di idoneità;
- e. a sostenere gli enti nei Paesi non Aja, ove non è richiesto l'accreditamento, affinché dalle competenti autorità di riferimento ricevano un documento che li legittimi ad operare (lettera di gradimento),
- f. ad organizzare periodici incontri seminariali con i tribunali per i minorenni per promuovere, nel rispetto dell'autonomia propria dell'organo giudicante, un confronto che abbia tra gli obiettivi anche quello di stimolare l'uniformità dell'interpretazione normativa e l'omogeneizzazione delle prassi operative, al fine di rappresentare alle Autorità straniere una visione univoca e coerente dell'iter adozionale nel nostro paese.

La Commissione, nel quadro del proprio piano di attività, ha promosso, e continuerà a farlo, incontri con le regioni. affinché:

- a. nel breve periodo attivino, in ossequio all'art. 39 bis legge 476/98, i previsti protocolli operativi e ogni forma stabile di collegamento tra i protagonisti del percorso adottivo;
- b. i suddetti protocolli siano tra loro il più possibile omogenei, evitando sul territorio nazionale le differenziazioni nelle prassi procedurali, spesso causa di aggravio dei costi e di disparità tra cittadini;
- c. un maggior coordinamento si realizzi tra regioni e tra regioni ed enti, impegnandosi, altresì, in collaborazione con la Conferenza Stato-Regioni e quella Unificata, Regioni-Autorità locali, a promuovere incontri finalizzati allo scambio di informazioni e di esperienze operative.
E' opportuno al riguardo che, sul territorio, si sviluppino anche iniziative promosse dagli enti, volte a concretizzare l'operatività dei suddetti protocolli tra regioni, servizi socio sanitari ed enti ed eventualmente autorità giudiziarie minorili.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

QUADRO A – Competenze

AUTORIZZAZIONE

All'atto della richiesta di autorizzazione o estensione ad operare in un determinato paese straniero, l'ente deve corredare l'istanza di un dettagliato studio sull'attività che si propone di avviare, ciò affinché possa evincersi il livello di conoscenza della realtà locale, specificatamente in ordine alle condizioni dell'infanzia, alla legislazione e in particolare all'aspetto procedurale dell'istituto dell'adozione, nonché la metodologia prescelta nella realizzazione dei progetti di cooperazione, finalizzati alla attuazione del principio di sussidiarietà.

E' importante che l'ente dia precisa indicazione del distretto e/o provincia oltre che, in caso si tratti di Federazione di Stato (Brasile), dello Stato in cui si propone di operare. Questa integrazione è necessaria sia per le nuove che per le vecchie istanze di autorizzazione e di estensione da integrarsi entro il 28 febbraio 2002.

L'istanza di autorizzazione può essere inoltrata alla Commissione due volte nell'anno solare: entro il 30 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno, ciò per consentire alla Commissione una migliore valutazione complessiva degli aspiranti da parte degli enti ed un più adeguato svolgimento del proprio programma di attività.

L'ente, allo stato attuale, in deroga alle limitazioni territoriali previste nel provvedimento di autorizzazione, potrà accogliere la richiesta di aspiranti genitori adottivi residenti in regioni per le quali non aveva chiesto o non aveva ottenuto l'autorizzazione, previa specifica delibera della Commissione per le Adozioni Internazionali; il provvedimento di autorizzazione in deroga, può essere emesso anche su richiesta della coppia; l'istanza deve essere sufficientemente motivata; sono ritenuti motivi validi: una seconda adozione, precedente residenza nella regione ove l'ente prescelto ha sede, minori costi, contiguità territoriale etc.. Il provvedimento viene trasmesso all'ente a cura della Commissione.

INCARICO

L'ente, pur essendo un soggetto privato, ottenuta l'autorizzazione ad operare e la conseguente iscrizione all'albo svolge alcune funzioni delegate dalla Commissione. E' tenuto ad accettare l'incarico che la coppia intende conferire e portarlo avanti, dopo aver avuto con la stessa più colloqui per illustrare la propria metodologia operativa sia in Italia che all'estero; il conferimento dell'incarico da parte della coppia configura accettazione di quella metodologia.

L'ente, prima di accettare l'incarico, ai fini di conoscere la coppia e farsi conoscere dalla coppia, può richiedere a quest'ultima la relazione redatta dai servizi socio-sanitari e, ove detta relazione non



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

sia in loro possesso, può, previo consenso espresso dei coniugi, richiederla al tribunale per i minorenni (o alla sezione minorenni della corte d'appello) che ha dichiarato l'idoneità. E ciò perché dalla relazione potrebbero più chiaramente emergere le "attese" della coppia, al di là delle eventuali indicazioni contenute nel decreto di idoneità, alle quali nei fatti l'ente potrebbe non essere in grado di dare una risposta, ad esempio perché il paese in cui la coppia intende adottare non offre bambini di quella età o con quelle caratteristiche.

L'ente, utilizzando i momenti d'incontro informativi e di preparazione, in collaborazione con i servizi territoriali, o direttamente, deve contribuire affinché le coppie prese in carico raggiungano un buon livello di consapevolezza del significato profondo dell'adozione internazionale e parimenti delle molteplici responsabilità che da essa conseguono, così da farle aprire all'accoglienza di uno o più minori, superando -proprio grazie ai percorsi maturativi di sostegno- ogni pregiudizio, specialmente quelli inerenti la diversità legata all'etnia.

L'ente, nell'assolvimento dei compiti inerenti la presa in carico delle coppie aspiranti all'adozione di un minore straniero, ha l'obbligo di verificare, insieme con loro, le concrete possibilità di realizzazione del progetto adottivo, fornendo, nel corso dell'iter adozionale, tutte le informazioni necessarie sulla procedura da svolgere all'estero.

L'ente, appena ottenuto l'incarico deve darne comunicazione alla Commissione, al tribunale per i minorenni ed ai servizi socio-sanitari; un'eventuale revoca va parimenti comunicata, indipendentemente dalle motivazioni e dalla parte che l'ha messa in atto.

L'incarico all'ente si configura come un mandato a carattere atipico, in quanto la libertà contrattuale ed il rapporto fiduciario, elementi entrambi caratterizzanti il mandato, nel caso di specie sussistono soltanto in capo alla coppia che conferisce l'incarico; la coppia, una volta dichiarata idonea, ha infatti acquisito un diritto ad attivare e proseguire una procedura all'estero attraverso l'attività di sostegno di un ente autorizzato; perciò mentre all'atto della dichiarazione di disponibilità essa si mette a disposizione come risorsa familiare con le proprie potenzialità, ma non ha alcun diritto ad ottenere l'idoneità e tanto meno un bambino, intervenuto il decreto autorizzativo, acquisisce, invece, il diritto di attivare presso l'ente autorizzato la procedura per adottare un bambino straniero.

L'ente non può rifiutare l'incarico, ove la coppia sia già in possesso del decreto di idoneità ma se nel corso del rapporto, insorgono, o emergono eventi eccezionali precedentemente non rilevati, e di tale gravità da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità, potrà dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al tribunale per i minorenni che ha dichiarato l'idoneità, ai servizi che hanno redatto la relazione, nonché alla Commissione per le Adozioni Internazionali.

La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro ente, è tenuta a dichiarare l'avvenuta revoca ai servizi territoriali e al tribunale per i minorenni, e ad indicare i percorsi formativi seguiti; ciò al fine di mettere in grado il secondo ente di approfondire le motivazioni e di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

individuare eventuali problematiche sottese e sommerse e, comunque, di continuare nell'iter formativo interrotto.

Il nuovo incarico non può, comunque, intendersi validamente conferito se non è stato notiziato il primo ente; ciò al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia al nuovo ente, sia ai servizi socio-sanitari, sia al tribunale per i minorenni. Il 2° ente è tenuto a comunicare alla Commissione, al servizio sociale ed al tribunale per i minorenni, il conferimento di incarico.

La coppia mentre si trova all'estero per l'abbinamento, non può revocare il mandato all'ente per conferire il nuovo ad un altro ente, perché verrebbe a mancare quel rapporto di conoscenza che solo può permettere al secondo ente di verificare le specifiche della coppia onde individuare il bambino che presenta caratteristiche tali da poter essere accolto dalla coppia stessa.

Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato dagli aspiranti genitori adottivi ad un ente e successivamente conferito ad altro ente, quest'ultimo può chiedere agli adottanti la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione, ma potrebbe anche tenere conto del percorso già seguito, se appare aver dato i suoi frutti; pertanto l'ente è libero di riconoscere il percorso effettuato o di richiedere che i coniugi seguano il percorso specifico individuato dal secondo ente come adeguato. Qualora il rapporto tra ente ed aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme versate, l'ente potrà trattenere solo l'importo relativo ai servizi effettivamente resi; ove la coppia non abbia versato alcuna somma di danaro, essa è tenuta a rimborsare l'ente per le prestazioni effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento (non può escludersi che nel mandato possa essere contemplata e regolamentata questa ipotesi).

La previsione di una revoca tacita non può, tuttavia, essere esclusa: se l'inerzia dipende dalla coppia (mancata presentazione a più incontri, mancata corresponsione di oneri previsti, ecc.), l'ente, è tenuto, tuttavia, a chiarire nel più breve tempo possibile il significato del comportamento con la coppia. Se dipende dall'ente quest'ultimo ne resterà penalizzato perché da una parte rischia di vedersi revocato il mandato, dall'altro l'ente potrà essere chiamato da questa Commissione a giustificare la propria inerzia, ove essa non si fondi su validi e rilevanti motivi, indipendenti dalla sua volontà (mancato accreditamento nel paese straniero, ai sensi della legge di quello Stato); l'inerzia segnalata potrà essere valutata ai fini di eventuali provvedimenti limitativi dell'operatività dell'ente, perché potrebbe sottendere la mancata condivisione del giudizio di idoneità.

Il secondo mandato ad altro ente deve, comunque, essere conferito entro l'anno dalla emissione del decreto di idoneità, altrimenti la revoca diverrebbe uno strumento utile a dilatare i termini di efficacia del citato decreto, e ciò per espressa previsione di legge.

Con la presa in carico della coppia, l'ente resta vincolato anche al rispetto della normativa prevista dal paese straniero nel quale la coppia ha scelto di adottare e nel quale andrà ad esplicare la sua attività di assistenza. Ne consegue che l'ente sarà, tra l'altro, tenuto ad inviare le relazioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva per i tre, o più anni, successivi alla avvenuta adozione, come previsto dalla legislazione del paese di provenienza del minore.

E' chiaro che laddove il paese attualmente non riconosce gli enti, nell'ambito dei protocolli d'intesa tra le regioni, gli enti e servizi saranno individuate le unità responsabili della predisposizione e trasmissione dei rapporti.

DECRETO DI IDONEITA'

Considerato che istituzionalmente preposto all'emissione del decreto di idoneità è il tribunale per i minorenni competente per territorio in relazione alla residenza degli aspiranti genitori adottivi, si sottolinea con forza che l'ente non ha facoltà di rimettere in discussione la dichiarata idoneità, salvo l'insorgenza di elementi nuovi o la conoscenza di elementi già esistenti ma non emersi nel corso dell'istruttoria pregressa, tali da configurare gravi motivi ostativi alla disponibilità ad adottare. In tal caso è necessario che l'ente informi, con una diffusa ed esauriente comunicazione, l'autorità giudiziaria minorile, i servizi del territorio, nonché la Commissione.

La Commissione chiede, in particolare, il massimo impegno nel rispetto delle indicazioni, eventualmente contenute nel decreto di idoneità, per il migliore incontro coppia-bambino, perché, in difetto, potrebbe non essere autorizzato l'ingresso e, comunque, il tribunale per i minorenni potrebbe non ordinare la trascrizione del provvedimento straniero di adozione; la mancata osservanza delle indicazioni contenute nel decreto d'idoneità può comportare limitazioni all'attività dell'ente e, ove configuri inadempienza grave, finanche la revoca dell'autorizzazione.

V'è precisato che, ove la coppia abbia maturato una disponibilità maggiore rispetto alle indicazioni contenute nel decreto di idoneità, l'ente dovrà curarne l'invio al Tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto per la richiesta di modifica, in armonia con le accresciute capacità genitoriali, grazie al percorso di formazione offerto dall'ente.

Pari impegno la Commissione richiede all'ente affinché il periodo di conoscenza coppia-bambino sia protratto, significativo ed assistito (almeno 10 giorni), anche se il paese straniero non lo richiede.

La Commissione è tenuta a rappresentare che le autorità straniere non vedono di buon grado le indicazioni contenute nel decreto di idoneità, sentite come un limite alla loro funzione giudiziaria o amministrativa nel disporre l'abbinamento e alcune hanno chiesto che le dette indicazioni siano espresse solo nel caso siano finalizzate ad evidenziare le più elevate competenze genitoriali di una determinata coppia in relazione alla media degli aspiranti genitori adottivi.

PERSONALE DELL'ENTE

L'ente, nella scelta dei propri consulenti, non può – come previsto dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti, per non incorrere nel conflitto d'interessi - avvalersi di professionisti che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche o abbiano incarichi pubblici, di tipo operativo, riguardanti l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento familiare. In caso di dipendenti part-time, il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

lavoro privato deve riguardare materia diversa di quella svolta nell'ufficio di appartenenza nelle ore di lavoro.

Si ritiene altresì non corretto, sotto il profilo deontologico, che coloro i quali rivestono cariche sociali nell'ambito dell'ente - presidente, vicepresidente, consigliere, tesoriere, altro - emettano parcele a fronte di prestazioni, fornite nell'ambito della realizzazione dell'iter adozionale (informazione e preparazione delle coppie, colloqui, traduzioni, relazioni post-adozione); chi ricopre una carica nell'organizzazione dell'ente può offrire la prestazione ma a titolo puramente gratuito.

ACCREDITAMENTO

E' specifico compito dell'ente autorizzato provvedere al proprio accreditamento presso le competenti Autorità del paese straniero.

Tale adempimento deve essere espletato entro il più breve tempo possibile. Decorso un anno dalla data di inserimento nell'albo senza che l'ente abbia iniziato in concreto alcuna attività di adozione o di cooperazione, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo nel caso in cui si verifichi un fermo delle attività riferibile a decisioni di politica generale adottate dalle competenti Autorità straniere (esempio blocco delle adozioni o altri fatti eccezionali).

E', invece, compito di questa Commissione, nel quadro di intese bilaterali e nell'ambito dei rapporti internazionali, concordare le procedure per l'accREDITAMENTO degli enti autorizzati, al fine di garantire il corretto svolgimento delle adozioni di minori stranieri nei paesi di provenienza.

L'ente è tenuto a comunicare con tempestività alla Commissione per le Adozioni Internazionali l'avvenuto accREDITAMENTO presso ogni singolo paese Aja per il quale è stato autorizzato, ovvero, i motivi del diniego.

REFERENTI

Si sottolinea che è compito esclusivo dell'ente individuare i propri rappresentanti, referenti e collaboratori, nonché formalizzare con gli stessi, attraverso un accordo scritto, le modalità dell'assistenza, inclusa quella psico-sociale, che dovrà essere fornita alle coppie in territorio straniero e le condizioni anche economiche, sulle quali il rapporto di collaborazione si fonda.

Per esigenze di trasparenza, si evidenzia l'inopportunità di delegare ad altri soggetti, anche istituzionali, la scelta dei referenti. In linea generale si ritiene preferibile che ogni ente ricorra ad un proprio referente, a meno che più enti, avendo la stessa metodologia operativa, non concordino preventivamente le modalità di impiego della medesima, come referente.

La Commissione all'atto della comunicazione del nominativo del referente e del suo curriculum dispone gli opportuni accertamenti attraverso le competenti autorità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

L'ente potrà provvedere alla stesura dell'accordo di collaborazione con il referente solo in caso di esito positivo dei disposti accertamenti. La Commissione notizierà in proposito l'ente entro 10 giorni dalle comunicazioni a riguardo.

Le condizioni di rapporto con i referenti dell'ente devono essere trasmesse alla Commissione compilando, per ciascun paese e realtà locale, dove effettivamente l'ente opera, il "Mod. B/10 bis"; allegando una breve nota contenente gli elementi dell'accordo di collaborazione. Successivamente all'intervenuta autorizzazione della Commissione per il referente, tale accordo sarà formalizzato e trasmesso alla Commissione.

Sarà compito della Commissione inviare alle Rappresentanze italiane all'estero e alle Autorità straniere l'elenco dei referenti di ciascun ente.

Si richiamano gli enti ad avvalersi solo ed esclusivamente delle persone da loro nominate e indicate nei modelli allegati, non consentendo a queste ultime la delega a terzi di adempimenti riguardanti le procedure.

L'ente è tenuto a segnalare con tempestività alla Commissione eventuali cambiamenti in ordine ai referenti già accreditati .

E' necessario che sia l'ente a provvedere, nei modi e nei tempi concordati, al trasferimento all'estero delle somme necessarie all'avvio e completamento della pratica. E' inoltre opportuno che tra la data in cui vengono effettuati i versamenti dai coniugi e l'utilizzo delle somme non intercorra un lungo lasso di tempo.

Le elargizioni in denaro, nonché le donazioni e/o richieste di partecipazione a programmi di cooperazione e solidarietà, potranno essere corrisposte all'ente dalle coppie solo dopo la conclusione dell'iter adottivo. In ogni caso esse non possono essere considerate parte dei costi procedurali, perchè rappresentano, invece, l'espressione del coinvolgimento negli obiettivi perseguiti dall'ente; naturalmente esse devono essere spontanee .

L'ente, per quanto riguarda i costi delle procedure, dovrà dare conto delle somme percepite e raccogliere tutti i giustificativi delle spese, sostenute dai genitori adottivi, anche al fine del rilascio delle attestazioni utili allo sgravio fiscale previsto dalla legge.

La scheda costi relativa ad ogni singolo caso preso in carico va inviata alla Commissione entro e non oltre 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'ingresso, salvi eventuali costi aggiuntivi da comunicare con scheda integrativa entro congruo termine.

AUTORIZZAZIONI ALL'INGRESSO

Tutti i documenti necessari ai fini dell'emissione del decreto di autorizzazione all'ingresso devono pervenire alla Commissione per le Adozioni Internazionali tradotti e legalizzati, preferibilmente in un'unica soluzione. Solo per motivi di urgenza, individuabili nella situazione di rischio per il minore a permanere nel suo Paese di origine (malattia, stato di belligeranza, epidemia, etc.) sarà possibile far pervenire via fax la documentazione. Ogni documento deve essere indirizzato alla Commissione per le Adozioni Internazionali secondo le regole di buona amministrazione pubblica; va, pertanto, esclusa nell'invio ogni personalizzazione. Si sottolinea che il provvedimento monocratico verrà adottato per i casi effettivamente urgenti e comprovati come tali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

QUADRO B – Collaborazione interistituzionale

Per implementare la collaborazione tra servizio pubblico degli enti locali e delle ASL e servizio privato, al fine di fornire alle Autorità straniere il maggior numero di informazioni sugli aspiranti genitori adottivi e ancora al fine di rendere loro più semplice l'individuazione e la formulazione della migliore proposta di incontro bambino-famiglia. L'ente può anche compilare, nel caso sia avvenuta la presa in carico sin dall'inizio, un proprio rapporto teso a sottolineare quei fatti e/o quelle notizie rilevati durante il percorso di preparazione, che potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti da parte dei servizi sociali o del tribunale per i minorenni prima dell'emissione del decreto di idoneità.

L'ente - per la rilevanza pubblica riconosciutagli dalla normativa - ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, e in qualsiasi momento, fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei servizi territoriali o dello stesso tribunale per i minorenni in relazione all'idoneità.

Va precisato che alle competenti autorità straniere dovrà essere inviato il decreto di idoneità congiuntamente alla relazione psico-sociale predisposta dal servizio pubblico; l'ente ha la facoltà di allegare una comunicazione, redatta dai propri consulenti, a carattere integrativo rispetto a quella predisposta dai servizi del territorio, mandandone copia agli stessi. Tale integrazione avrà lo scopo di arricchire e completare la relazione psico-sociale, rendendola così conforme allo standard richiesto dal singolo paese, si tratta di informazioni note all'ente e non sempre ai servizi.

L'ente, come già sottolineato, deve mantenere informati gli aspiranti genitori adottivi sull'iter adozionale all'estero e sulle tappe procedurali, riferendo tempestivamente agli interessati tutte le notizie riguardanti il minore e quant'altro possa essere utile conoscere sin dall'inizio per la buona riuscita dell'incontro.

Compete naturalmente alle Autorità del paese di origine provvedere alla valutazione e dichiarazione dello stato di abbandono e adottabilità del minore, nonché fornire tutte le informazioni che lo riguardano unitamente ad un suo profilo psico-fisico-sociale "reale", che tenga conto anche del livello di socializzazione raggiunto nella struttura di accoglienza, delle sue necessità, aspettative e capacità di affrontare l'inserimento in una nuova realtà familiare, scolastica e sociale. Tenuto però conto che non tutti i paesi sono in grado di acquisire e mettere a disposizione quel bagaglio di notizie utili a preparare gli aspiranti genitori adottivi al miglior incontro con il minore, è auspicabile che dopo l'avvenuta dichiarazione di abbandono e adottabilità, l'ente, ove ne abbia la possibilità, integri le informazioni in suo possesso utilizzando i propri professionisti in loco (tali dovrebbero essere i referenti) in uno spirito squisitamente collaborativo, che permetta anche di preparare concretamente il minore, aiutandolo ad interiorizzare le fisionomie di coloro che saranno i suoi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

genitori e, per quanto possibile, il nuovo modello di vita che lo attende. (Vedi scheda Mod. M/1 e M/2).

Nel caso di segnalazione di un gruppo di fratelli, il cui numero o caratteristiche non consentano l'inserimento in un'unica famiglia, l'ente dovrà adoperarsi affinché i minori siano collocati in nuclei familiari preferibilmente residenti nella stessa zona, così da favorire il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali della comunità fraterna. Se ciò non è realizzabile con la disponibilità delle famiglie in attesa presso tale ente, questi è tenuto a chiedere la collaborazione di altri enti autorizzati per ottenere che i fratelli siano adottati tutti nella stessa zona, o in regioni contigue.

QUADRO C – Profili organizzativi e amministrativi

Per raggiungere un buon livello di organizzazione l'ente ha il compito di tenere un registro (anche informatizzato), nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza dei dati personali, dal quale risultino:

1. generalità degli adottanti e luogo di residenza
 2. data e luogo di emissione del decreto di idoneità
 3. data del conferimento dell'incarico
 4. data in cui la coppia consegna i documenti
 5. paese di destinazione e data dell'invio dei documenti nel paese stesso
 6. data del ricevimento della proposta del/i minore/i
 7. data della formulazione della proposta alla coppia interessata e raccolta dell'eventuale accettazione o rifiuto
 8. generalità del/i minore/i, sesso, luogo e data di nascita
 9. data della trasmissione dell'accettazione della proposta alle competenti Autorità nel paese d'origine
 10. data di partenza della coppia e data del suo rientro in Italia
 11. dati relativi ad un eventuale secondo viaggio, quando previsto o se necessario
 12. costo complessivo dell'adozione certificato dall'ente
 13. spazio per annotazioni relative a fatti di rilievo emersi durante l'iter adottivo (cambio del paese, richiesta per un di fratello/i, revoca della segnalazione del minore, sospensione della pratica, opposizione all'adottabilità degli aventi diritto, etc.)
- A. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore l'ente dovrà trasmettere alla Commissione per le Adozioni Internazionali, preferibilmente in un unico plico, i seguenti documenti
1. richiesta di autorizzazione all'ingresso e residenza permanente in Italia del minore secondo l'allegato Mod. E/32-
 2. decreto di idoneità dei coniugi rilasciato dal TM
 3. copia del conferimento dell'incarico all'ente
 4. provvedimento dichiarativo dello stato di abbandono
 5. attestazione del principio di sussidiarietà rilasciata dalla competente autorità straniera



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

6. proposta di abbinamento comprensiva di scheda sanitaria e profilo psico sociale del minore
7. dichiarazione di accettazione della proposta firmata dai coniugi adottanti
8. sentenza di adozione e certificazione del suo passaggio in cosa giudicata
9. certificato di nascita emesso in conformità del provvedimento che dichiara l'adozione e quello originario, se non vietato dalla legislazione del paese di origine
10. per i paesi Aja certificato di conformità alla Convenzione ex art.23 comma 1

QUADRO D – Cooperazione e sussidiarietà

Nel quadro della politica di cooperazione promossa dal Governo e dagli altri organismi a ciò autorizzati (cooperazione decentrata), si invitano gli enti, che operano nello stesso paese o area geografica, ad individuare obiettivi comuni, o comunque collegabili fra loro, così da non disperdere e vanificare gli interventi di cooperazione. Ancora più produttiva risulterà la collaborazione e la concreta attuazione del principio di sussidiarietà se i contributi sono concentrati su obiettivi condivisi fra gli enti che operano nella stessa area (Est europeo / Africa /Asia/ Sud America).

La Commissione, in sinergia con le amministrazioni competenti, si farà carico, nell'individuazione degli obiettivi, di verificare che non vi siano sovrapposizioni di finanziamenti per lo stesso progetto, ed anche di individuare le modalità per la convergenza di risorse di più amministrazioni o organismi pubblici o privati che intendono concorrere alla realizzazione del progetto medesimo.

A tal fine la Commissione Adozioni Internazionali - nell'ambito dello stanziamento di bilancio di competenza - tenendo presenti le priorità ed i bisogni individuati d'intesa con gli enti, può finanziare progetti di aiuto per le aree di provenienza dei bambini, rendendo preventivamente pubblici i requisiti, gli obiettivi in base ai quali saranno prescelti i progetti, il termine per la presentazione degli stessi, nonché la quantità delle risorse impegnate.

I progetti, valutati ed approvati dalla Commissione, saranno resi pubblici e saranno monitorati con la collaborazione degli enti che concorrono alla realizzazione dei medesimi, onde finalizzare al meglio le risorse impegnate nell'arco temporale previsto per gli interventi progettati.

La Commissione come ha sottolineato in varie occasioni di confronto, ritiene che un'efficace politica di cooperazione e sussidiarietà possa essere realizzata con l'impegno comune di tutti coloro che, in un'area geografica ben definita, operano a vario titolo in favore della salvaguardia dei diritti del bambino nello spirito della Convenzione de L'Aja e di quella delle Nazioni Unite. Ed è su questa direzione che prioritariamente intende orientare la propria linea politica.

La Commissione si riserva di emettere un ulteriore documento specifico sulla vigilanza, servizio in via di organizzazione, che presumibilmente sarà attivo entro le prime settimane del nuovo anno.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

Allegate le schede modello relative a:
Metodologia seguita dai servizi dell'ente: MOD. E/2
Sede all'estero: MOD. E/1
Referente/collaboratore all'estero: MOD. B/10 bis
Costi: MOD. E/3
Carta intestata dell'ente: MOD. E/32
Profilo psico-sociale del minore: M/1
Scheda Sanitaria: MOD. M/2

La Presidente della Commissione
(Cons. Carmela Cavallo)